



Data **9 GEN. 2018** Protocollo N° **7368/70.00.04** Class: **E. 810** Prat. **03** Fasc. **1** Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*"; articolo 57 "*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" per il coordinamento con il settore del commercio". Avviso.

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio e Urbanistica

Alle Province del Veneto
Settori pianificazione territoriale

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ANCI Veneto

All'UPI Veneto

Alla Confcommercio regionale

Alla Confersercenti regionale

Alla Federdistribuzione

Loro sedi

Si rende noto che l'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 128 del 29 dicembre 2017 ed entrata in vigore il medesimo giorno della pubblicazione, ha introdotto le seguenti disposizioni che interessano la materia degli insediamenti commerciali di maggiore dimensione:

- a) il comma 1 del citato articolo 57 ha provveduto a disciplinare il rapporto tra la legge regionale n. 14 del 2017, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, e la legge regionale n. 50 del 2012 in materia di politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto; in particolare è stato aggiunto il comma 2-bis all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2017 stabilendosi che, si cita testualmente, "*Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva.*"

La nuova disposizione chiarisce quindi, in concreto, che le suddette normative trovano entrambe applicazione e che nei casi di incompatibilità trova applicazione la normativa maggiormente

Area Sviluppo economico

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



restrittiva, in quanto preordinata al più efficace perseguimento della finalità del contenimento del consumo di suolo;

- b) sotto altro profilo, il comma 2 del citato articolo 57 ha provveduto ad introdurre il comma 2-bis all'articolo 16 della legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11, in materia di pianificazione territoriale di livello intercomunale, stabilendo che *“La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita.”*;
- c) di particolare interesse, da ultimo, è la disposizione contenuta al successivo comma 3 dell'articolo 57, ai sensi della quale *“Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11,..... si applicano anche alle aree con idonea destinazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.”*.

Ne discende che le nuove disposizioni, che introducono l'obbligo di pianificazione coordinata delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita aventi i limiti dimensionali sopra richiamati, si applicano anche alle aree aventi idonea destinazione urbanistica per grandi strutture di vendita alla data del 29 dicembre 2017, data di entrata in vigore della nuova legge regionale, qualora alla medesima data, in relazione a dette aree, non siano stati approvati strumenti urbanistici attuativi, accordi pubblico-privato o accordi di programma.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente nota informativa.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti

Il Direttore
Avv. Giorgia Vidotti

Unità Organizzativa Commercio e Servizi

Direttore: Dr.ssa Luisa Luise

Ufficio Programmazione, Disciplina e Contenzioso:

Responsabile Dott. Giuseppe Mollica - tel. 041 2794283

dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00

avviso pubblicazione Collegato 2018

Area Sviluppo economico

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253

industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it